ALLEGATO C)

CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO, SPAZIO O AREE SOGGETTE A SERVITU' DI USO PUBBLICO MEDIANTE STRUTTURE DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI

TRA

Il Comune di Giulianova, con sede in Giulianova (TE), Via----------, Codice Fiscale, rappresentato dal Sig.----------, nella sua veste di Responsabile----------e come tale in rappresentanza del Comune di Giulianova, munito degli occorrenti poteri ai sensi degli articoli 107 e 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, di seguito denominato "Comune"

E

----------con sede legale in ----------Via----------n.------, Codice Fiscale----------che qui interviene nella persona di ---------- Responsabile di----------in virtù della procura del----------repertorio----------raccolta n.----------Notaio in ----------, allegato in copia conforme , in seguito denominato "Operatore";

PREMESSO

- Che il Comune dispone di aree pubbliche e di aree assoggettate all'uso pubblico destinate alla viabilità ed alla sosta di autoveicoli;
- Che il Comune si è dotato di specifico "Regolamento per la disciplina del diritto ad occupare il suolo pubblico mediante strutture di ricarica dei veicoli elettrici", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ----------del ----------, esecutiva ai sensi di legge, che contiene la disciplina delle concessioni oggetto del presente atto;
- Che la mobilità urbana rappresenta per l'Unione Europea un fattore di crescita e occupazione, oltre che un presupposto indispensabile per una politica di sviluppo sostenibile;
- Che in tutta Europa il trasporto continua a contribuire all'inquinamento atmosferico, all'aumento delle emissioni di gas serra e a numerosi impatti ambientali;
- Che il 28 aprile 2010 la Commissione europea ha inviato una comunicazione agli Stati membri (COM 2010-186) sollecitando interventi di riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera e di ammodernamento dei sistemi stradali urbani ed extra-urbani ed indicando la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica di veicoli elettrici sui territori nazionali come obiettivo prioritario e urgente nell'ottica di tutelare la salute e l'ambiente;
- Che la Legge del 7 agosto 2012, n. 134 ha previsto disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida;
- Che il Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali, valutato sulla base dei concorrenti profili della congestione di traffico veicolare privato, della criticità dell'inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete stradale urbana ed extraurbana e di quella autostradale;
- Che la Direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo, recepita con D.Lgs 257/2016, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi, stabilisce un quadro comune di misure per la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi nell'Unione

per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti;

- Che l'elettricità è un combustibile pulito, idoneo in particolare a favorire la diffusione dei veicoli ad alimentazione elettrica, compresi quelli a due ruote, negli agglomerati urbani con vantaggi in termini di miglioramento della qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento acustico;
- Che la legge la Legge 11 settembre 2020, n. 120 ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, il Titolo IV (sulle semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy) è strutturato in 4 Capi, dove il III (green economy) ricomprende l'articolo 57, rubricato "Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici", in tale articolo viene definita e disciplinata la realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici in apposite aree di sosta, sia aperte al pubblico, stabilendo per queste il principio del libero accesso non discriminatorio, che in aree private, e prevedendo semplificazioni per la relativa realizzazione;
- Che in data ----------ns. prot. ----------l'Operatore ha presentato al Comune la richiesta per l'autorizzazione ad occupare suolo e/o spazio pubblico in ----------per la posa----------di strutture di ricarica dei veicoli elettrici (stazione di ricarica);
- Che l'Area Tecnica ha rilasciato in data _____provvedimento di autorizzazione, previa istruttoria ai sensi della L. 241/1990 e successive modifiche;
- Che l'Operatore ha documentato l'effettiva capacità di fornire il servizio di ricarica ai veicoli elettrici in ambito al contesto proposto;
- Che il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Giulianova, con la sottoscrizione del presente atto, attesta di aver preliminarmente verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione da parte sua e che non risulta in posizione di conflitto di interesse secondo il vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione " del Comune di Giulianova, adottato in conformità alla Legge n. 190 del 06.11.2012, la cui revisione 2021 è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 29/03/2021 e che sono state rispettate le prescrizioni stabilite dal Codice di Comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.243 del 30/12/2013;

Tutto ciò premesso, al fine di disciplinare i reciproci rapporti, il Comune e ----------convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 – PREMESSE E ALLEGATI

1. Le premesse e gli allegati si intendono qui interamente richiamati e fanno parte integrante e sostanziale della presente atto di Concessione.

ART. 2 – OGGETTO

1. Con la sottoscrizione del presente atto di Concessione, il Comune concede all'Operatore in uso l'area meglio individuata nell'allegata planimetria, posta nella Zona ----------per una superficie complessiva di mq. ----------di cui:

- Mq. ---------- da occupare per la struttura di ricarica;
- Mq. ---------- da destinare alla sosta dei veicoli in ricarica

Per la posa e l'esercizio delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e delle stazioni di ricarica, secondo i termini e le condizioni stabilite dalla presente Concessione.

2. La Concessione dovrà avvenire in conformità al progetto presentato dall'Operatore ed autorizzata dall'Area Tecnica con provvedimento del _____nel rispetto della finalità primaria alla quale le infrastrutture sono destinate, che deve essere in ogni tempo

mantenuta e garantita.

3. Ogni singolo intervento di posa effettuato dall'Operatore, a propria cura e spese, direttamente o a mezzo di personale e/o imprese dallo stesso incaricate – dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune sulla base di schemi progettuali di dettaglio definiti dall'Operatore e, se ritenuto necessario dal Comune, rilevati anche attraverso sopralluoghi congiunti volti a verificarne l'idoneità.
4. Il Comune garantisce che le aree messe a disposizione dell'Operatore sono libere da vincoli fatto salvo ----------oppure sono aree soggette a servitù di uso pubblico per l'Operatore ha precedentemente acquisito il diritto di utilizzo dell'area da parte della proprietà in virtù di (atto, contratto, ecc.)----------

ART. 3 – AUTORIZZAZIONI

1. L'Operatore, ai fini dell'utilizzo delle infrastrutture del Comune ai sensi del presente atto di Concessione, ha presentato in data ----------al Comune una specifica istanza, allegando la documentazione progettuale dell'intervento di realizzazione/manutenzione che intende realizzare.
2. Resta inteso che l'Operatore solleva da ogni responsabilità amministrativa, civile e/o penale il Comune per la realizzazione e gestione di tali impianti.

ART. 4 – OBBLIGHI DELL'OPERATORE

1. Le Parti escludono che le infrastrutture concesse in uso ai sensi del presente atto possano essere utilizzate dall'Operatore per un uso diverso rispetto a quello previsto dalla Concessione stessa.
2. L'Operatore si impegna a provvedere a propria cura e spese, direttamente o attraverso sue società controllate e/o collegate, alle seguenti attività:
   a) Progettare le "Aree dedicate", composte dalla struttura di ricarica e dagli stalli riservati alle auto durante l'erogazione del servizio;
   b) Richiedere le autorizzazioni necessarie alla installazione;
   c) Provvedere alla installazione degli impianti ed eseguire tutti lavori, nessuno escluso, previsto nel progetto e/o richiesti al fine dell'esercizio dell'attività dalla Conferenza dei servizi, dagli Enti e/o Uffici competenti;
   d) Gestire le strutture di ricarica e le aree concesse in uso;
   e) Provvedere al collegamento della struttura di ricarica con la rete elettrica pubblica;
   f) Provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di ripristino e di tutti gli interventi di adeguamento dell'area dedicata all'interno del parcheggio, necessari per l'installazione dell'infrastruttura;
   g) Manutenere l'infrastruttura di ricarica e le aree di sosta connesse, al fine di garantirne il perfetto funzionamento per l'intera durata della Concessione;
   h) Provvedere alla realizzazione di opportuna segnaletica orizzontale e verticale;
   i) Provvedere a tutte le attività di collaudo;
   j) Assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa della struttura di ricarica;
   k) Rimuovere le stazioni di ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso in cui riceva richiesta scritta dal Comune così come previsto dal Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.----------del---------- e dalla presente concessione;
3. Qualora le Parti lo ritengano necessario, il Comune fornirà, ove possibile, all'Operatore, con proprio personale, il necessario supporto tecnico in fase realizzativa addebitando all'Operatore i costi sostenuti secondo quanto previsto nel successivo articolo 10.
4. Ogni intervento struttura di ricarica per l'esercizio di quanto concesso ai sensi dell'art. 2, comma 1, dovrà essere realizzato dall'Operatore a regola d'arte in conformità ai dettami

delle norme imperative e delle regolamentazioni tecniche nel tempo vigenti; qualora intervengano norme che impongano diverse e/o ulteriori prescrizioni tecniche, l'Operatore si impegna a procedere, a propria cura e spese, al necessario adeguamento entro i termini di legge, a pena di decadenza della presente; ai predetti nuovi interventi di adeguamento si applica la disciplina della presente concessione.

5. Dovrà essere posta massima attenzione a non interferire con reti tecnologiche pre-esistenti o predisposte adottando tecnologie che alterino il meno possibile lo stato delle aree comunali e salvaguardando, per quanto oggettivamente possibile, le ulteriori potenzialità d'impiego delle infrastrutture comunali.
6. Ogni eventuale spesa o danno, connesso o derivante dall'installazione, manutenzione, spostamento, rinnovo o adattamento o intervento sulla infrastruttura o sulla rete è a totale carico dell'Operatore. Ogni attività e spesa per il ripristino del suolo, sottosuolo o soprassuolo dovuto all'attività dell'Operatore è a totale carico di quest'ultimo. In caso di interventi o modifiche alle infrastrutture in dipendenza di lavori pubblici, i conseguenti interventi di adeguamento degli impianti avverranno a cura e spese dell'Operatore stesso. Durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di uso di suolo pubblico e di sicurezza sul lavoro.
7. In caso di danni causati a terzi, a qualsiasi causa essi siano dovuti, durante o in dipendenza della esecuzione dei lavori e dei relativi depositi e occupazioni da parte dell'Operatore in forza della presente concessione, il Comune ne sarà interamente sollevato e tenuto indenne dall'Operatore rimanendo a completo carico di quest'ultimo sia la responsabilità che oneri derivanti dall'eventuale risarcimento del danno.
8. La realizzazione della struttura di ricarica dovrà essere conforme al progetto presentato dall'Operatore ed autorizzata con provvedimento dell'Area Tecnica in data ----------

ART. 5 INTERVENTI SU INFRASTRUTTURE DELLA STAZIONE E RESPONSABILITA' DELL'OPERATORE

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti della stazione di ricarica realizzati dall'Operatore e delle aree in uso saranno effettuati a cura e spese di quest'ultimo.
2. Su richiesta del Comune, l'Operatore si impegna ad eseguire, a propria cura e spese, tutti gli eventuali lavori/interventi che si rendessero necessari – sia al momento della realizzazione della stazione di ricarica, sia nel corso del loro esercizio e manutenzione – per la salvaguardia della integrità e/o della piena funzionalità degli impianti del Comune o di terzi aventi titolo concessorio dal Comune medesimo, sempre che a giudizio del Comune i lavori/interventi anzidetti si rendano necessari a causa della presenza degli impianti dell'Operatore.
3. L'inadempimento di quanto sopra e di quanto indicato nel precedente articolo 4 da parte dell'Operatore, comporterà la facoltà del Comune di pronunciare la decadenza della presente Concessione, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 6 – SUBCONCESSIONE O CESSIONE DEL DIRITTO D'USO

1. L'Operatore, in virtù degli obblighi imposti dalla normativa di settore vigente non potrà mettere a disposizione di altri Operatori gli impianti di sua proprietà posti sull'area concessa dal Comune, senza la preventiva autorizzazione del Comune e a condizione che ciò non comporti modifiche delle infrastrutture.
2. L'Operatore si impegna, pena la decadenza della presente Concessione, a richiedere preliminarmente detta autorizzazione al Comune e a rendere noti all'Operatore terzo i contenuti della presente Concessione.
3. Resta inteso che l'Operatore resta unico interlocutore e responsabile nei confronti del

Comune.

ART. 7 – INTERVENTI SULLE INFRASTRUTTURE

1. Il Comune si riserva, in qualsiasi momento, la facoltà di richieder all'Operatore di intervenire sui propri impianti qualora questi o il loro esercizio dovesse risultare di pericolo, ostacolo, ovvero comportare oneri aggiuntivi, rispetto a quelli indicati in sede di progetto, per il Comune, nello svolgimento delle proprie attività.
2. In tal caso il Comune invierà all'Operatore richiesta scritta, indicando se trattasi di intervento:
   a) Urgente: qualora legato ad un intervento straordinario non procrastinabile;
   b) Programmabile: in caso di manutenzione ordinaria o straordinaria non procrastinabile.
3. In caso di intervento "urgente" il Comune indicherà il termine entro il quale l'Operatore dovrà necessariamente intervenire.
4. In caso di intervento "programmabile" le Parti si impegnano a concordare congiuntamente i termini di esecuzione delle operazioni che comunque dovranno essere eseguiti entro 90 giorni.
5. Nel caso di situazioni di immediato pericolo per la pubblica incolumità che possano pregiudicare la sicurezza e la salute delle persone l'Operatore dovrà garantire un sistema di pronto intervento operativo 24 ore su 24 attivabile in modo autonomo e/o su segnalazione del Comune.
6. Il mancato rispetto dei termini di intervento comporterà la facoltà del Comune di dichiarare la decadenza della presente Concessione fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 8 – PERSONALE E NORME DI SICUREZZA

1. L'Operatore si obbliga ad osservare tutte le norme e le prescrizioni di legge, comprese quelle contenute nel D. Lgs. N. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, sull'igiene del lavoro.
2. L'Operatore si impegna a rispettare ed a fare rispettare dai propri dipendenti e dalle persone delle quali deve rispondere, tutte le norme di legge, i regolamenti vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni sul lavoro e igiene del lavoro.
3. L'Operatore dichiara di aver piena conoscenza e consapevolezza dei rischi inerenti i luoghi di lavoro oggetto della Concessione per aver acquisito direttamente e/o ricevuto dal Comune tutte le necessarie informazioni sui suddetti rischi e sulle misure di prevenzione da adottarsi in relazione alle attività ed alle aree di volta in volta individuate rinunciando, sin d'ora, a qualsiasi indennizzo afferente alle citate circostanze ed assumendosi ogni relativo onere e responsabilità.

ART. 9 – RESPONSABILITA' DELLE PARTI

1. L'Operatore si servirà dei beni del Comune con dovuta diligenza ai fini delle proprie attività, impegnandosi a non destinare i beni a scopi differenti. L'Operatore dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'infrastruttura in oggetto.
2. L'Operatore si obbliga a sostenere tutte le spese ed oneri conseguenti ed inerenti alle attività di pulizia, di manutenzione, ordinaria e straordinaria, occorrenti per il corretto mantenimento e la gestione dell'infrastruttura concessa in uso, inclusi i successivi ampliamenti o adeguamenti in forza di normative sopravvenute.
3. L'Operatore si obbliga, inoltre, a propria cura e spese, a predisporre e presentare le pratiche al fine dell'ottenimento dei provvedimenti autorizzativi necessari per l'attrezzamento della rete di cui al comma precedente, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità, oneri e quant'altro, derivanti da eventuali inadempienze ed omissioni.
4. Sono a carico dell'Operatore tutte le eventuali spese per gli oneri di occupazione del

sottosuolo e per il rilascio di eventuali autorizzazioni o nulla osta.

5. L'Operatore, nello svolgimento delle proprie attività di esercizio e manutenzione della stazione di ricarica, risponderà direttamente degli eventuali danni arrecati agli impianti e infrastrutture del Comune, manlevandolo da qualsiasi pretesa dovesse essere avanzata da terzi in conseguenza di detti danni o in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze, nonché a fatti accidentali comunque connessi a dette attività, anche l'installazione, l'esercizio e/o la manutenzione fossero effettuate da società incaricate.
6. Parimenti il Comune risponderà di qualsiasi danno venga arrecato agli impianti dell'Operatore, che dovesse essere arrecato durante gli interventi da parte del personale del Comune o di altro soggetto incaricato di pubblico servizio, fatto salvo l'evento dovuto a causa di forza maggiore o comunque non imputabile al Comune oppure a non corretta segnalazione dell'infrastruttura o idonea collaborazione dell'Operatore.
7. Inoltre, l'Operatore manleva il Comune da qualsiasi danno possa derivare a persone e/o cose a causa di eventi dipendenti dalla propria attività e dal posizionamento, gestione e manutenzione degli impianti. L'eventuale presenza sul luogo del personale del Comune al momento del posizionamento, manutenzione e controllo dell'infrastruttura da parte dell'Operatore, non limita né riduce la responsabilità di quest'ultimo.

ART. 10 – CORRISPETTIVI

1. Per la concessione dell'area di cui al precedente articolo 2, l'Operatore, a termini del comma 9 dell'art. 57 della legge 11 settembre 2020 n. 120, è sono esentato dal pagamento del CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA di cui al Regolamento comunale vigente, poiché eroga energia di provenienza certificata da energia rinnovabile.

ovvero

2. l'Operatore, è tenuto a versare il canone di occupazione di suolo pubblico calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.
3. Il calcolo e la riscossione del canone viene effettuato dalla "ICA srl" con sede in C.so G. Garibaldi n. 52
4. L'Operatore si impegna, altresì, a riconoscere al Comune gli eventuali importi conseguenti le attività di supporto tecnico effettuate in fase realizzativa, nei termini di cui all'art. 4 della presente Concessione. Tali importi saranno calcolati in relazione al numero e alla durata degli interventi sulla base del costo medio lordo orario del personale che presterà la propria assistenza maggiorato del 30% per le spese generali. L'Operatore effettuerà il pagamento entro 30 giorni dalla data della richiesta del Comune.

ART. 11 – VERIFICHE

1. Il Comune si riserva il diritto d'ispezionare il bene concesso o a farlo visitare a terzi. L'Operatore, con preavviso scritto di almeno due giorni lavorativi, si rende disponibile all'assistenza nella fase della predetta ispezione.

ART. 12 – CAUZIONE E GARANZIE

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, L'Operatore consegna al Comune che accetta, al momento della sottoscrizione, polizza di assicurazione a garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi connessi alla presenza degli impianti sulle aree pubbliche e al loro corretto stato di manutenzione e sicurezza n.----------stipulata con----------agenzia----------, che tenga indenne il Comune, per tutta la durata della concessione, da tutti i rischi, anche nei confronti di pretese di terzi, derivanti dalla presenza di detti impianti e da eventuali carenze manutentive o gestionali degli stessi;

eventuali franchigie o scoperti saranno a totale carico dell'Operatore.

2. A garanzia degli interventi manutentivi e delle spese degli impianti, del mantenimento del soprasuolo, l'Operatore consegna al Comune che accetta polizza cauzionale bancaria o assicurativa n.----------contratta con----------, per la durata del presente atto incrementata di ulteriore sei mesi, dell'ammontare di Euro----------.
3. Nel caso venissero riscontrati carenze o anomalie nelle aree pubbliche dovute alla presenza degli impianti in trattazione che possano pregiudicare il pubblico interesse, di ciò verrà data notizia dal Comune all'Operatore con richiesta di provvedere entro un termine congruo, e comunque non oltre 90 giorni dalla notifica a rimuovere, riparare o sostituire l'opera o la parte che risultasse in tale situazione. Nel caso di inadempienza l'Operatore autorizza sin d'ora il Comune a realizzare direttamente le opere di rimozione, riparazione o sostituzione, previa escussione della suddetta cauzione nel modo più ampio con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con l'esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti e prelievi che il Comune dovrà fare, fermo restando il loro integrale ristoro. Analogamente a quanto sopra si procederà nel caso in cui la mancata manutenzione ordinaria e/o straordinaria da parte dell'Operatore possa arrecare pregiudizio ad interessi pubblici. Nel caso di utilizzo da parte del Comune delle somme cauzionali le garanzie dovranno essere prontamente reintegrate e comunque non oltre 30 giorni dal loro prelievo da parte del Comune: il mancato adempimento a tale reintegro costituirà causa di decadenza così come previsto dal seguente articolo 18.
4. Nel caso di utilizzo da parte del Comune delle somme cauzionali le garanzie dovranno essere prontamente reintegrate e comunque non oltre 30 giorni dal loro prelievo da parte del Comune: il mancato adempimento a tale reintegro costituirà causa di decadenza così come previsto dal seguente articolo 18.
5. In caso di anticipata cessazione della stazione di ricarica o in caso di uso improprio da parte dell'Operatore o di inadempimento da parte di quest'ultimo agli obblighi posti a suo carico con il presente atto, la cauzione verrà incamerata dal Concedente, in tutto o in parte fino alla completa copertura dei costi di ripristino o di indennizzo, salve le eventuali superiori spese e danni. La cauzione che dovrà coprire l'intera vigenza contrattuale, verrà restituita all'Operatore non inadempiente decorsi 6 mesi dal momento della cessazione della presente concessione.

ART. 13 – VIGILANZA SUL CORRETTO USO DELL'INFRASTRUTTURA

1. Il Comune ha diritto di verifica delle aree concesse in uso, attraverso propri tecnici e funzionari, o terzi all'uopo delegati, sia per esigenze tecniche, sia per esercitare ogni più ampia facoltà di controllo sull'uso e sul rispetto della presente concessione in generale, senza per altro assumere alcuna responsabilità al riguardo. Le ispezioni e gli accessi potranno avvenire alla presenza di un incaricato dell'Operatore il quale si obbliga a garantire la presenza di tali incaricati con il preavviso minimo di cui al precedente art. 11.

ART. 14 – PROPRIETA' DEI BENI

1. Le Parti riconoscono che ogni opera realizzata dall'Operatore in virtù della presente Concessione, siano esse posate nel suolo o nel sottosuolo pubblico o su aree ad uso pubblico costituiscono proprietà dell'Operatore stesso che ne è esclusivo titolare e di conseguenza, le potrà iscrivere nei propri registri dei beni patrimoniali.
2. Fin da ora le Parti precisano e concordano che l'Operatore manterrà la proprietà di detti impianti anche una volta che sia eventualmente spirato il periodo concessorio o sia comunque venuto meno il diritto d'uso concessole sulla scorta della presente Concessione, ovvero ancora qualora il presente atto si sia in qualsivoglia modo e per qualsivoglia motivo

risolto, a condizione che l'Operatore provveda alla loro corretta rimozione nei modi e termini fissati dal Comune; trascorso tale termine l'Operatore perderà ogni diritto circa la proprietà di detti impianti.

ART. 15 – OBBLIGHI IN CASO DI SPOSTAMENTO

1. L'Operatore si impegna a collaborare con il Comune e ad agevolare le relative attività, in caso si rendesse necessario per esigenze di interesse pubblico spostare le infrastrutture destinate alla stazione di ricarica.
2. Il Comune si impegna a fornire motivata comunicazione all'Operatore con almeno 90 giorni di preavviso.
3. L'Operatore provvederà, a propria cura e spese, allo spostamento dei propri impianti nei tempi e nei modi che le Parti concorderanno. Il Comune procederà allo spostamento delle proprie infrastrutture che, in sede definitiva, dovranno avere dimensioni opportune al ricollocamento degli impianti della stazione di ricarica.
4. Al fine di consentire al Comune di procedere agli interventi sulle proprie infrastrutture, l'Operatore si impegna a segnalare la presenza della rete relativa agli impianti della stazione di ricarica alle eventuali ditte esecutrici dei lavori che ne facciano richiesta.
5. In caso di mancato spostamento da parte dell'Operatore degli impianti il Comune procederà all'esecuzione di quanto necessario e i relativi costi saranno addebitati all'Operatore stesso.
6. Il mancato spostamento comporterà, inoltre, la facoltà per il Comune di dichiarare la decadenza della presente Concessione fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 16 – SANZIONI

1. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di custodire e conservare l'immobile con la diligenza del buon padre di famiglia o nel caso di uso del bene difforme da quello determinato ai sensi del presente atto, o di accertata inadempienza agli obblighi contenuti nella presente Concessione, il Comune potrà diffidare l'Operatore ad adempiere agli obblighi o a far cessare l'uso difforme riscontrato, entro il termine che gli verrà assegnato. In caso del perdurare dell'inadempimento, il Comune si riserva di dichiarare la decadenza della presente Concessione e rientrare nel pieno possesso delle aree date in concessione, procedere in danno dell'Operatore ai provvedimenti di rimozione degli impianti senza assumerne oneri di custodia, salvo il risarcimento del danno.
2. Le infrastrutture relative alle stazioni di ricarica degli autoveicoli elettrici, ai sensi dell'art. 17 sexies della Legge n. 134/2012, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 7, del d.P.R. n. 380/2001 e ad esse si applica la normativa vigente in materia, ivi comprese le disposizioni di cui alla Parte I, Titolo IV, Capo II del T.U.E.
3. Salvo quanto indicato nel precedente comma, nel caso di non osservanza delle prescrizioni indicate nel prese4nte atto e/o nella concessione si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione di ogni attività fino all'attuazione delle prescrizioni violate, secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo IV del D. Lgs. N. 285/1992 e successive modifiche.

ART. 17 – DURATA

1. La presente Concessione, valida ed efficace dal giorno della sua sottoscrizione, scadrà il ----------.

ART. 18 – DECADENZA

1. La presente Concessione decade, con effetti decorrenti dalla comunicazione all'Operatore mediante PEC, fatto salvo il risarcimento del danno, oltre che nei casi espressamente previsti dal presente atto, anche nelle seguenti ipotesi:
   a) Violazioni delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di

lavoro;

b) Il reiterato mancato pagamento dei canoni di cui al precedente articolo 10 (non meno di tre, anche non consecutivi);
c) Mancato ripristino delle manutenzioni e ripristini così come previsto dai precedenti articoli 7 e 12;
d) La persistente incuria degli impianti, o loro parti, oggetto del presente atto, salvo il caso di forza maggiore debitamente segnalato e documentato dall'Operatore ed esplicitamente accertato dal Comune;
e) Quanto previsto dai precedenti articoli 4, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 19, 21;
f) Compimento di reiterati atti lesivi dell'immagine del Comune;
g) Utilizzo delle infrastrutture per scopi diversi rispetto all'oggetto della Concessione;
h) In caso di fallimento o altre procedure concorsuali a carico dell'Operatore;
i) Qualora l'Operatore fosse destinatario di un provvedimento di decadenza, revoca o sospensione dei titoli e/o delle licenze richiamate e previste dalla normativa pro tempore;
j) Il ricorrere di una delle ipotesi definite dall'art. 80, commi 1, 2, 3 e 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche.

ART. 19 – CESSIONE

1. L'Operatore non potrà trasferire il diritto derivante dal presente atto a soggetti terzi senza autorizzazione scritta da parte del Comune, pena la decadenza della presente Concessione.
2. Il presente atto continuerà ad avere piena validità anche in caso di trasformazione dell'Operatore o di sua fusione ai sensi degli artt. 2504 e segg. Del Codice Civile.
3. In caso di cessione da parte della proprietà delle aree ad uso pubblico destinate alla stazione di ricarica a soggetti terzi, l'Operatore manterrà tutti i diritti acquisiti in virtù del presente atto e degli accordi specifici di utilizzo della stazione di ricarica, senza nulla dovere al subentrante, fatta salva ogni diversa pattuizione fra l'Operatore e le altre parti private.

ART. 20 – RISERVATEZZA

1. Ciascuna Parte si impegna a non divulgare o a rendere disponibili a terzi le informazioni definite riservate, con la sola eccezione della comunicazione al proprio personale o a società espressamente incaricate in ragione dell'esecuzione del presente atto. A tal fine, ciascuna Parte adotterà ogni misura che riterrà necessaria ed opportuna e sarà comunque ritenuta responsabile nei confronti dell'altra parte per le eventuali violazioni da parte del proprio personale rispetto all'impegno di riservatezza assunto.
2. E' comunque fatto salvo quanto disciplinato dall'art. 43, comma 2, D.Lgs 267/2000 e successive modifiche.

ART. 21 – PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. L'Operatore ha dichiarato, in sede di presentazione della richiesta di OCCUPAZIONE PER INSTALLAZIONE STRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI:
2. che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, neanche potenziali tra il/la medesimo/a e il COMUNE DI GIULIANOVA;
3. di impegnarsi al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.
4. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali con pubbliche Amministrazioni per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'Operatore ha dichiarato, in sede di presentazione della richiesta di OCCUPAZIONE PER INSTALLAZIONE STRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI di aver preso visione dell'informativa circa il trattamento di dati personali.

ART. 23 – COMUNICAZIONI

1. Le comunicazioni tra le Parti devono avvenire esclusivamente tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
   a) Comune di Giulianova: ----------
   b) ----------

ART.24 – REGISTRAZIONE

1. Tutte le spese inerenti, conseguenti e comunque connesse alla stipula del presente atto sono a carico dell'Operatore, comprese le spese di registrazione.
2. Le incombenze relative alla registrazione saranno a carico dell'Operatore che dovrà far pervenire al Comune copia dell'atto registrato.
3. Per quanto non previsto espressamente dal presente atto si richiamano le norme del codice civile in materia.

ART. 25 – FORO COMPETENTE

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere circa la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente atto, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Teramo.

ART. 26 – ALLEGATO

1. Costituisce parte integrante al presente atto l'allegata planimetria in scala---------- ove con colore----------viene perimetrata l'area oggetto di concessione.

Redatto e sottoscritto in n. 2 originali di cui l'uno per il Comune di Giulianova e l'altro per ----------
---

Giulianova, lì
Comune di Giulianova

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile le parti dichiarano di avere letto, esaminato attentamente e riletto le premesse e le pattuizioni di cui agli artt. 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 24, 25 della presente Concessione e, rimossa fin da ora ogni eccezione e/o riserva, di approvarne specificamente il contenuto.
Giulianova, lì
Letto, confermato e sottoscritto
Comune di Giulianova, lì